

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "**LEVANTE MULTISERVIZI SRL**".
2. La Società è partecipata da Comune di Levanto e socio privato scelto mediante gara a "doppio oggetto" con partecipazione non inferiore al 30%.
3. La Società dovrà mantenere la maggioranza di capitale pubblico.
4. Il Socio di maggioranza esercita le funzioni di indirizzo strategico della Società, nonché le funzioni di controllo e monitoraggio.
5. Il Socio operativo svolge le funzioni di direzione operativa dei servizi.

ARTICOLO 2

SEDE DELLA SOCIETA'

1. La Società ha sede legale all'indirizzo risultante dall'iscrizione al Registro Imprese presso la competente CCIAA ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del cod. civ. La sede potrà essere modificata con delibera dell'organo di Amministrazione, purché entro il territorio del Comune di Levanto.

ARTICOLO 3

FINALTA' GENERALI E OGGETTO SOCIALE

1. La Società persegue la finalità della gestione dei servizi di interesse generale.
2. In particolare essa ha per oggetto i seguenti servizi:
 - a) aree di sosta e parcheggi a pagamento, anche con le funzioni degli ausiliari del traffico;
 - b) stabilimenti balneari, spiagge, porto, ormeggi, con noleggio di unità da diporto.
3. La Società potrà assumere ulteriori servizi pubblici di interesse generale, se ciò risulterà consentito dalle normative in vigore e comunque nell'osservanza delle medesime.
4. La Società potrà anche assumere incarichi di studio, consulenza, progettazione e realizzazione di attività, opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale, connesse e complementari.
5. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che risulteranno necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa la facoltà di concedere garanzie, anche a favore di terzi, al fine di raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 4

DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31 dicembre 2060) e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

ARTICOLO 5

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero) diviso in numero 1.000 quote da 100 € l'una.
2. Il capitale sociale deve essere detenuto per quota non inferiore al 30% (trenta per cento) da un socio privato selezionato con la procedura di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. del 19 agosto 2016 n. 175, di seguito denominato socio operativo.
3. A tal fine le quote sono distinte in:
 - a) Quote di tipo "A", ordinarie, detenute dall'Ente pubblico;
 - b) Quote di tipo "B", gravate di prestazioni accessorie detenute dal socio privato operativo.
4. Le prestazioni accessorie consistono, in particolare:
 - a) nell'organizzazione, la direzione e la supervisione dell'attività gestionale, da svolgersi mediante

l'azienda propria della Società. Il socio potrà conferire in godimento e/o trasferire alla Società propri beni aziendali, qualora necessari, purché il corrispettivo sia coerente con i valori e le prassi di mercato;

b) nel concorso nel reperimento delle fonti di finanziamento necessarie per lo svolgimento dell'attività gestionale.

5. Ai fini del terzo comma dell'art. 2468 cod. civ., l'eventuale modifica delle prestazioni accessorie, ove consentita dalla legge, può essere decisa dal Comune titolare del singolo servizio che viene in rilievo, d'accordo con il socio privato esercente il medesimo servizio, indipendentemente dall'assenso di eventuali altri soci.

6. Lo svolgimento delle prestazioni accessorie che gravano sulle quote di tipo "B" non dà alcun diritto al relativo titolare, nei confronti della Società, e resta remunerato unicamente nell'ambito dei contratti di servizio che vengono conclusi a tre parti tra il Comune titolare dei servizi, la Società affidataria dei medesimi ed il socio privato che ne svolge la gestione.

7. Il socio operativo privato deve adoperarsi per la gestione economica, morale e professionale delle attività di servizio pubblico, nel rispetto del decoro e dell'immagine istituzionale del Comune titolare dei servizi, nonché dei

diritti e delle legittime aspettative dell'utenza e della cittadinanza locale.

8. Le quote di tipo "B" non potranno essere cedute in garanzia né costituire oggetto di pegno.
9. Al termine del periodo per il quale è disposto l'affidamento dei servizi di cui all'art. 3, da parte del Comune, ed in vista del successivo periodo di gestione da parte della Società, il socio privato operativo titolare delle quote di tipo "B", resta tenuto a trasferirle al Comune, ovvero, su indicazione del Comune, direttamente al vincitore della nuova gara pubblica per la reindividuazione del socio operativo, ad un valore corrispondente a quello del patrimonio netto della Società. A tale trasferimento non si applicano le clausole del presente Statuto in tema di prelazione e gradimento.

ARTICOLO 6

DIRITTI SOCIALI

1. I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione.

ARTICOLO 7

VERSAMENTI

1. I versamenti sulle quote sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico nei termini e nei modi stabiliti dall'Assemblea. A carico dei soci morosi

decorre l'interesse annuo nella misura del tasso di interesse legale.

ARTICOLO 8

DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, esclusivamente per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende eletto nel luogo da essi dichiarato e risultante dal libro dei soci. Ogni variazione è inopponibile alla società se non viene ad essa comunicata per iscritto con almeno otto giorni di anticipo. Le variazioni dei dati predetti sono annotate immediatamente sul libro soci a cura dell'organo amministrativo una volta espletate le formalità pubblicitarie di legge.
2. Ai fini del ricevimento delle convocazioni di Assemblea, i soci potranno, con atto scritto, indicare agli Amministratori/Amministratore unico un altro domicilio fermo restando gli obblighi di pubblicità di legge.
3. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto si intendono validamente effettuate solo in forma scritta, salvo che sia altrimenti previsto. Le comunicazioni si intendono effettuate anche mediante trasmissione via telefax o posta elettronica, i rapporti di trasmissione e le risultanze, anche informatiche, proprie di tali mezzi di trasmissione costituiscono presunzione tra le parti quanto all'invio, alla ricezione, alla data ed al

contenuto. La prova di ogni difformità dal vero è a carico di chi li contesti.

ARTICOLO 9

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

In caso di aumento di capitale le nuove quote di ciascuna categoria saranno riservate in opzione ai soci, in proporzione al numero delle quote possedute, salve le eccezioni di cui all'art 2481 c.c.

In ogni caso di aumento del capitale, le quote di tipo "B" devono restare nella proporzione di non meno del 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 10

TRASFERIMENTO E ALIENAZIONE

1. Qualsiasi alienazione o altra forma di trasferimento, anche a titolo gratuito, di quote, tale da comportare la perdita della maggioranza in capo al Comune di Levanto, sarà inefficace nei confronti della Società.
2. Qualsiasi alienazione o altra forma di trasferimento, anche a titolo gratuito, di quote, in favore di soggetti che non siano enti locali, è sottoposto al gradimento degli enti locali soci, che possono negarlo:
 - a) nel caso in cui il beneficiario non sia in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara svolta per la scelta del socio privato

operativo e/o di ulteriori requisiti stabiliti da eventuali norme sopravvenienti per l'accesso a siffatte gare;

b) nel caso di trasferimento di quote detenute da soci pubblici in favore di soggetti privati, qualora ciò comporti la perdita della maggioranza in capo ai soci pubblici complessivamente considerati;

c) per motivate ragioni inerenti alla tutela dell'interesse pubblico locale.

3. Per qualsiasi alienazione o altra forma di trasferimento, anche a titolo gratuito, di quote gli altri soci avranno il diritto di prelazione, eccezion fatta per il caso di trasferimenti di quote tra enti pubblici, per il quale resterà esclusa la prelazione dei soci privati. Trattandosi invece di quote detenute da soci privati, spetterà ai soci pubblici anche un diritto di gradimento.

4. La prelazione potrà essere esercitata entro giorni sessanta dal ricevimento, in forma scritta, della comunicazione del trasferimento indicante il beneficiario, il prezzo e tutte le previste condizioni. I soci che accettino la proposta devono dichiarare, a pena di inefficacia dell'accettazione, la loro disponibilità ad acquistare tutti i diritti offerti in caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli altri. Ove più soci dichiarino di esercitare la prelazione con atti separati, i diritti sulle quote negoziate si

distribuiscono comunque tra essi in proporzione all'entità della loro partecipazione indipendentemente dall'ordine di priorità delle dichiarazioni tempestivamente inviate al cedente.

5. Ove un socio intenda cedere diritti su quote a fronte di una controprestazione diversa dal pagamento di una somma di denaro, questi dovrà fornire agli altri soci, unitamente alla proposta di cui sopra, una perizia di stima redatta da un esperto designato dal Presidente del Tribunale della Spezia concernente il valore venale dei beni o delle prestazioni negoziate con il terzo potenziale cessionario ed i soci titolari del diritto di prelazione potranno esercitarlo mediante offerta del corrispondente importo in denaro; il conferimento da parte del socio di diritti sulle quote in altre società è considerato alla stregua della permuta.
6. Il diritto di prelazione è attribuito agli altri soci, nelle forme e con le modalità di cui al presente articolo per qualsiasi atto dispositivo sulle quote a titolo oneroso, anche se diverso dalla cessione della proprietà.
7. Ove il socio sia una società, si considerano trasferimento di diritti sulle quote anche la fusione, la scissione, la cessione d'azienda e la liquidazione. A tali effetti, per espressa convenzione, si considera trasferimento di diritti su partecipazioni anche ogni altra operazione che, seppure in assenza di variazioni nella titolarità formale

del socio che sia una società, comporti un mutamento del controllo anche di fatto di quest'ultima, ovvero una stabile e rilevante variazione dell'oggetto sociale anche in via di fatto. In questi casi, salvo che intervenga il gradimento, la quota dovrà essere offerta agli altri soci al valore di perizia nelle forme di cui sopra prima di procedere alle predette operazioni. In caso di inottemperanza a tale prescrizione, l'Organo di amministrazione procede senza indugio alla sospensione del diritto di voto relativamente alle quote che avrebbero dovuto formare oggetto di offerta in prelazione ed all'accantonamento degli eventuali utili di pertinenza in caso di distribuzione, sino a che la procedura di offerta in prelazione non sia stata ritualmente compiuta. Di tali eventi l'Organo di amministrazione deve fornire immediata comunicazione a tutti i soci per iscritto.

8. Qualsiasi negozio stipulato in violazione del diritto di prelazione è inefficace nei confronti della società.

Il diritto di prelazione opera anche con riguardo a qualsiasi operazione costituente (ai sensi del precedente comma 7) trasferimento di diritti su partecipazioni posta in essere tra soggetti che siano già soci.

9. Non può essere esercitato il diritto di prelazione in caso di trasferimento di diritti su quote a società fiduciaria abilitata all'esercizio verso il pubblico di tale attività, il cui mandante è lo stesso socio trasferente,

né in caso di retrocessione di quote da società fiduciaria all'originale mandante. In detta ipotesi il socio deve procurare all'organo amministrativo l'assenso della fiduciaria a comunicare in ogni tempo il nominativo del mandante e l'esistenza di eventuali altri beneficiari economici.

10. E' esclusa ogni forma di trasferimento delle quote mortis causa.

ARTICOLO 11

RECESSO

1. E' escluso ogni diritto di recesso dalla società, che non sia inderogabilmente stabilito dalla legge; è altresì esclusa ogni forma di recesso parziale.

2. Il diritto del recedente al rimborso, da pagarsi entro il termine dell'art. 2473 c.c. comma quarto, diviene inesigibile se, in qualsiasi momento precedente al pagamento, i soci propongono per iscritto, mediante racc. a.r. ed irrevocabilmente per almeno trenta giorni l'acquisto delle quote a condizioni non deteriori rispetto alla proposta di liquidazione dell'organo amministrativo, se accettata dal recedente o al valore di perizia negli altri casi. Tale diritto spetta ai soci in proporzione alle quote già possedute e può essere esercitato, entro la predetta proporzione, anche parzialmente, con proporzionale accrescimento a favore degli altri. Ove le proposte di

acquisto parziale dei soci non esauriscano le quote del recedente, l'onere del rimborso della differenza resta a carico della società.

3. Le spese relative alle procedure di liquidazione sono a carico del recedente in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale e per il resto della società, ovvero agli altri soci che abbiano acquistato le quote del recedente in misura proporzionale agli acquisti.

4. In esito al recesso di un socio, le quote di partecipazione al capitale degli altri si accrescono proporzionalmente a quelle possedute. Si applica per il resto l'art. 2473 c.c.

5. Costituisce causa di esclusione del socio la perdita o comunque la carenza dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara svolta per la scelta del socio privato operativo.

6. Il valore della quota del socio escluso è rimborsato, sulla base del valore del patrimonio netto della società, dopo che, con procedura ad evidenza pubblica a sensi di legge è stato acquisito un nuovo socio privato operativo.

7. A tale ultimo fine, entro i primi due anni successivi all'aggiudicazione della prima gara per la scelta del socio, il Comune avrà facoltà di trattare direttamente con i soggetti utilmente collocati nella graduatoria della stessa gara, secondo il relativo ordine.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto

capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso. In difetto di espressa convenzione contraria, tali apporti si intendono senza obbligo di rimborso.

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 12

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) L'organo amministrativo;
 - c) l'Organo di controllo.
2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme in generale in tema di società.
3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

ARTICOLO 13

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea, è convocata, oltre che nei casi e per gli

oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

3. Essa deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

4. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno:

a) entro il dodicesimo (12°) mese dell'esercizio sociale in corso per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo;

b) entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo; ovvero entro sei (6) mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano.

5. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata, con le medesime modalità, dall' Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 14

CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea~~7~~ deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione, nella persona dell'amministratore unico o del Presidente, conformemente all'art. 24 del presente statuto, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e dell'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la

seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

ARTICOLO 15

PARTECIPAZIONE

1. Chiunque rivesta la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro delle imprese ovvero che la dimostri esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro delle imprese ed a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare all'Assemblea.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.. Il delegato non può ulteriormente delegare. Fermo restando le vigenti disposizioni di legge, non è ammessa la delega nei confronti di persone prive della capacità/legittimazione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, ovvero colpite da provvedimenti previsti dalle disposizioni antimafia.

ARTICOLO 16

FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza od impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le funzioni proprie della carica:

a) nel caso del Presidente del Consiglio di amministrazione, da chi ne fa le veci, conformemente all'art.

24 del presente statuto;

b) nel caso dell'Amministratore Unico, dal Presidente del Collegio sindacale;

c) in via residuale: da uno dei presenti legittimati ad intervenire.

2. Il presidente accerta la validità della convocazione, la presenza del quorum e la validità delle eventuali deleghe, con facoltà di verificare l'identità dei partecipanti e la loro legittimazione e l'eventuale ricorrenza di cause ostative all'esercizio del voto.

3. Il presidente regola lo svolgimento dell'assemblea e la discussione. Il presidente può fissare una durata massima per gli interventi dei soci.

4. Ogni altra questione sull'ordine dei lavori che sia sollevata dai partecipanti è decisa dal presidente.

5. Il presidente accerta e proclama l'esito delle votazioni.

ARTICOLO 17

VERBALE

1. Il presidente nomina un segretario, anche non socio e, se del caso, due scrutatori, anche estranei.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

3. Nei casi di legge, ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 18

DELIBERE

1. L'Assemblea per le materie che non richiedono un segretario qualificato delibera:

a) in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale;

b) in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea per le materie per le quali è previsto l'intervento obbligatorio di un segretario qualificato delibera, in prima e seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

3. Le delibere dell'assemblea dovranno essere trasmesse al Comune Levanto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico.

TITOLO V

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. La Società è amministrata di norma da un amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere in ossequio ai criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. L'assemblea, prima di procedere alla nomina determina la forma dell'Organo Amministrativo.
3. I membri dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ferme restando le inconferibilità, incompatibilità e divieti stabiliti dalla normativa vigente.
4. Il compenso spettante all'Organo Amministrativo non può superare i limiti stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' fatto divieto di corrispondere all'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberato dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

ARTICOLO 20

AMMINISTRATORE UNICO

1. L'amministratore unico è designato dal Comune di

Levanto anche in presenza di eventuali altri soci pubblici e nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 c. 3 e 4.

2. L'amministratore unico dura in carica per tre esercizi sociali consecutivi e potrà essere rinnovato per più esercizi triennali.

ARTICOLO 21

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione, se nominato, è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5), anche non aventi la qualità di socio. L'assemblea ne determina preventivamente il numero entro i limiti suddetti, salvo il diritto del Comune di Levanto previsto al comma successivo e nel rispetto dell'equilibrio di genere in ossequio ai criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. Qualora sopravvenute norme di legge imponessero una diversa composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione, le stesse dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni del presente Statuto.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 C.C. il Comune di Levanto ha diritto di procedere alla nomina diretta, alla revoca ed alla sostituzione in ogni momento ed in qualsiasi caso di un numero di

amministratori proporzionale (con arrotondamento all'unità superiore) all'entità della partecipazione al capitale. Nel caso in cui divengano soci della Società altri Enti locali, tale facoltà spetterà congiuntamente agli stessi, in proporzione alla complessiva quota di partecipazione al capitale, sulla base di appositi accordi di collaborazione.

3. Gli amministratori nominati dal Comune di Levanto ai sensi del comma precedente devono in ogni caso costituire la maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.
4. I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea, senza la partecipazione degli Enti pubblici locali soci alle relative deliberazioni.
5. Il consiglio di amministrazione è presieduto da un Presidente nominato dall'assemblea, fatta eccezione per il primo che è nominato in sede di atto costitutivo. L'assemblea elegge il Presidente tra i componenti del Consiglio di amministrazione designati dal Comune di Levanto.
6. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Vice Presidente, incaricato di sostituire il Presidente in caso di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le funzioni proprie della carica, il quale non potrà in ogni caso ricevere compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tale

funzione.

7. In caso di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni saranno svolte dall'Amministratore più anziano per età tra quelli di nomina comunale.
8. Nei rapporti con i terzi la firma di chi sostituisce il Presidente o il Vice Presidente costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questi.
9. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi sociali consecutivi e potranno essere rinnovati per più esercizi triennali.

ARTICOLO 22

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso dell'esercizio, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno o più degli amministratori nominati dal Comune di Levanto ai sensi dell'art. 2449 C.C., il Comune di Levanto deve tempestivamente provvedere alla loro sostituzione, nel rispetto del criterio di riparto tra generi.
2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più degli amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede da parte dell'Assemblea con il voto dei soli soci diversi dagli Enti Pubblici locali soci con le maggioranze di Legge e di Statuto e sempre nel rispetto del criterio di riparto tra generi.

ARTICOLO 23

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale e comunque nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando sia stata presentata una richiesta scritta da almeno uno dei membri in carica, oppure dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione viene fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, anche recapitata a mano, telegramma o telefax o mediante posta elettronica certificata da inviarsi al domicilio di ciascun membro del Consiglio, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza tale termine può essere ridotto sino a quarantotto (48) ore prima dell'adunanza. Della convocazione viene dato avviso negli stessi modi e termini ai sindaci effettivi.

3. Il Consiglio si considera validamente costituito, anche in difetto di regolare convocazione, ove siano presenti personalmente o in videoconferenza tutti gli Amministratori ed i sindaci effettivi.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, nei casi previsti dall'art. 24 del presente statuto.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica e se è stato

espresso il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti.

6. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 24

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/AMMINISTRATORE

UNICO

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale che, trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, è firmato da chi presiede e dal segretario, anche estraneo al Consiglio.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche a distanza, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso. Anche tali deliberazioni devono essere iscritte nel libro dei verbali di cui al precedente comma.

ARTICOLO 25

COMPITI

1. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandati tutti gli atti necessari

ed opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che, ai sensi di legge e del presente statuto, sono riservati all'Assemblea, al Presidente, se nominato, ed al Direttore Generale, se nominato. L'organo di amministrazione individua il responsabile della corruzione, prevenzione e trasparenza secondo le disposizioni pro-tempore vigenti.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, o di chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 23 del presente statuto, è tenuto a comunicare preventivamente ai soci l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della Società;

b) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dal Direttore Generale se nominato;

c) adotta, nell'interesse della Società, anche su proposta del Direttore Generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, altrimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva e comunque provvedendo a convocare il Consiglio di Amministrazione non oltre dieci (10) giorni liberi dall'adozione del provvedimento;

d) vigila sulla corretta gestione della Società e sul regolare andamento dell'attività sociale. Sovrintende in particolare all'esercizio dei poteri attribuiti al Direttore Generale dal presente statuto;

e) ha la legale rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi, salvi comunque i poteri di rappresentanza previsti in favore del Direttore generale;

f) ha la rappresentanza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, promossi dalla Società o contro la stessa. Nell'esercizio di tale potere, può rilasciare procure speciali per categorie o singoli atti, al Direttore generale, a dipendenti della Società ed a terzi;

g) esercita ogni altra competenza a lui attribuita dalla legge dal presente statuto o a lui delegata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c.;

h) al fine del più efficace svolgimento dei propri poteri, gode di autonoma capacità di spesa, nei limiti e con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ad un consigliere i compiti previsti dal presente Statuto per il Direttore generale, ove questi non sia nominato.

5. In assenza di Consiglio di amministrazione spettano all'Amministratore unico ~~anche~~ tutti i poteri ed i compiti previsti dal presente statuto in capo al Presidente.

ARTICOLO 26

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio ed un compenso periodicamente fissato dall'Assemblea nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 27

AMMINISTRATORE DELEGATO

1. Il consiglio di Amministrazione nomina, su designazione del Socio operativo, un Amministratore delegato, i cui poteri dovranno essere stabiliti all'atto della nomina; all'Amministratore delegato sarà conferita la rappresentanza della Società nell'esercizio dei poteri ad esso delegati.

2. Fermi restando i poteri attribuiti all'Assemblea e quindi non delegabili dal Consiglio di Amministrazione, all'amministratore delegato saranno attribuiti i compiti di gestione operativa della società, tra i quali rientrano tutte le attribuzioni ed i poteri relativi all'operatività tecnica, commerciale, amministrativa e funzionale della Società con facoltà di impegnare la Società stessa per tutti gli atti che saranno oggetto di delega.

TITOLO VI

DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 28

NOMINA

1. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare un Direttore Generale.
2. Non può essere nominata Direttore Generale persona incapace di contrarre con la P.A., né persona rispetto alla quale sussistano le condizioni di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 cause ostative ai sensi della legislazione antimafia. L'Organo di amministrazione può sempre revocare l'incarico al Direttore generale.
3. Il compenso del Direttore generale è deliberato dall'Organo di Amministrazione.
4. L'incarico di Direttore Generale ha una durata di tre (3) anni ed è rinnovabile.
5. Il Direttore Generale:
 - a) cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza deliberativa dell'Organo di Amministrazione;
 - b) partecipa, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, se nominato;
 - c) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dall'Organo di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni nonché dei provvedimenti del Presidente, se nominato;

- d) sovrintende ad ogni aspetto dell'attività sociale, coordinando in particolare l'attività di gestione;
- e) determina la struttura organizzativa interna, sulla base dell'organigramma e del funzioni-gramma deliberati dall'Organo di amministrazione;
- f) dirige il personale, secondo i criteri e le linee di organizzazione definiti dall'Organo di Amministrazione. Adotta tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, compresi gli atti di preposizione agli uffici, secondo quanto previsto dalla legge e dai C.C.N.L.;
- g) svolge le funzioni di responsabile del procedimento, qualora tale figura risulti necessaria nell'ambito della Società, ovvero le delega ai dipendenti, nel rispetto del loro profilo di inquadramento lavorativo;
- h) salvi i poteri dell'Organo di amministrazione e, se nominato, del Presidente, stipula i contratti e compie i negozi, ivi compresa la movimentazione dei conti correnti bancari, entro l'importo massimo di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per ogni operazione e di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) su base mensile, tenendone costantemente informato l'Organo di amministrazione. E' escluso ogni potere di firma di accordi sindacali, nonché di contratti di assunzione di unità di personale e/o costitutivi di rapporti parasubordinati o assimilabili. E' altresì

escluso ogni affare riguardante occupazioni, sub concessioni, subingressi, locazioni, comodati o altre forme di messa a disposizione di aree, spazi o infrastrutture a terzi, indipendentemente dal valore. I predetti limiti, di valore e di oggetto, non valgono per contratti o negozi preapprovati, in tutte le condizioni ivi compreso il prezzo, dall'Organo di amministrazione, che ne abbia espressamente demandato il perfezionamento al Direttore Generale;

n) informa comunque l'Organo di amministrazione ed il Presidente, se nominato, su ogni affare per il quale gli venga da questi espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa;

o) può sottoporre all'Organo di Amministrazione, al fine di ricevere eventuali indicazioni in merito, ogni questione od atto, seppure di propria competenza ai sensi del presente statuto;

p) firma la corrispondenza e gli atti, nei limiti delle sue competenze indicate alle precedenti lettere;

6. In caso di assenza od impedimento o comunque di impossibilità aventi carattere temporaneo ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Direttore Generale, se nominato, le relative funzioni saranno svolte dall'Amministratore unico o da un componente del Consiglio di amministrazione da questi delegato, ovvero da un dipendente delegato dall'Organo di amministrazione.

7. Resta salva la facoltà dell'Organo di Amministrazione

di procedere autonomamente alla nomina del sostituto in caso di assenza o impedimento per un periodo temporale continuativo superiore ai 60 giorni.

8. Nei rapporti con i terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questo.

9. Qualora il Direttore generale non sia nominato i suoi poteri, previsti dal presente Statuto, sono esercitati dall'Organo di amministrazione, salva la possibilità della delega prevista dall'art. 25.4

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 29

RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente/Amministratore unico o a chi ne fa le veci, ed al Direttore Generale o a chi ne fa le veci, in via disgiunta, relativamente alle competenze a ciascuno spettanti ai sensi del presente statuto.

TITOLO VIII - COLLEGIO SINDACALE

ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI - TRASPARENZA

ARTICOLO 30

ORGANO DI CONTROLLO

1. La Società si dota di un organo di controllo o di un revisore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175.

TITOLO IX

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

ARTICOLO 31

BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, all'elaborazione ed alla stesura del bilancio sociale.

4. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è diminuita al di sotto di questo importo, fino alla sua completa reintegrazione nella medesima misura;
- il 15% a riserva statutaria;
- il residuo verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

5. La distribuzione di utili ai soci avverrà in proporzione alle quote.

TITOLO X

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 32

SCIoglimento

1. La società si scioglie ai sensi e nei casi previsti dall'art. 2484 c.c.

2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori, fissandone poteri e compensi.

3. Il Liquidatore, o la maggioranza di essi, sarà nominato in conformità alla designazione del Comune di Levanto.

4. In caso di scioglimento della società, e salvo che il socio privato operativo risulti inadempiente:

a) i contratti di servizio in essere vengono trasferiti al Comune titolare del servizio in modo da proseguire tra il socio privato operativo e lo stesso Comune, fino alla loro naturale scadenza;

b) l'azienda o il ramo d'azienda a ciò necessari sono affittati e/o trasferiti al socio privato operativo, sulla base del valore patrimoniale netto;

TITOLO XI

NORME E FINALI

ARTICOLO 33

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente

statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Per tutte le controversie di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci ed i componenti degli organi sociali, il foro competente è in via esclusiva quello di La Spezia.